

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1967

Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonchè ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge provvede ad estendere l'assistenza di malattia in favore dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti, titolari di pensione conseguita ai sensi della legge 2 ottobre 1957, n. 1047 e dei rispettivi familiari a carico nonchè ad assicurare la prima assistenza sanitaria di malattia ai lavoratori disoccupati o sospesi per tutto il periodo in cui gli stessi sono ammessi al trattamento dell'indennità di disoccupazione ovvero della Cassa integrazione guadagni.

La soluzione di tali problemi appare indispensabile e urgente per venire incontro alle legittime aspettative sia dei pensionati anzidetti, per colmare la grave lacuna assistenziale per essi esistente rispetto a tutte le altre categorie di pensionati sia dei disoc-

cupati o sospesi dal lavoro al fine di assicurare loro, sino al 31 dicembre 1968, il pieno trattamento sanitario in caso di malattia.

Pertanto, con l'articolo 1 del provvedimento si dispone l'estensione dell'assistenza di malattia in favore dei pensionati predetti e dei rispettivi familiari a carico nell'ambito della competenza assistenziale degli Istituti di malattia tenuti alla erogazione dell'assistenza stessa per le corrispondenti categorie in attività di servizio.

Per effetto di tale disposizione, all'assistenza di malattia per i pensionati coloni e mezzadri provvederà l'INAM, con l'osservanza delle disposizioni legislative che disciplinano l'erogazione dell'assistenza stessa ai pensionati dell'assicurazione generale per l'invalidità e vecchiaia e per i pensionati coltiva-

ri diretti, le Casse mutue di malattia istituite per tale categoria con la legge 22 novembre 1954, n. 1136, secondo le norme, limiti e modalità previsti dalla legge stessa salvo, per quanto riguarda le malattie specifiche della vecchiaia, la soppressione dei limiti di durata dell'assistenza medesima.

Per la valutazione dell'onere derivante dal disegno di legge in esame si è proceduto ad una rilevazione della consistenza numerica dei pensionati in questione che, alla data del 31 ottobre 1966, risulta di 1.337.452 unità delle quali si calcola, 384.086 unità siano coloni e mezzadri e 953.366 coltivatori diretti. Occorre però tener presente che una parte di essi già fruisce della assistenza sanitaria, o perchè figurante tra le unità attive del nucleo mezzadrile o colonico, o perchè iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli ovvero perchè familiari a carico di lavoratore assicurato.

Tenuto conto del costo medio unitario per pensionato assistibile è stato previsto che l'onere complessivo derivante dalla estensione dell'assistenza di malattia alla categoria dei pensionati coloni e mezzadri può essere valutato in lire 15 miliardi circa.

Per i pensionati della categoria coltivatori diretti si è calcolato che una certa aliquota di essi siano titolari di imprese che continuano a svolgere la loro attività manuale e, quindi, come tali, soggetti all'assicurazione di malattia come « attivi ».

Per quanto riguarda il costo medio assistenziale per unità assistibile occorre tener conto che i coltivatori diretti non fruiscono dell'assistenza farmaceutica.

Pertanto si è calcolato un onere complessivo di 22 miliardi di lire.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla estensione dell'assistenza di malattia disposta dal disegno di legge in esame l'articolo 2 prevede:

a) *Per i coloni e mezzadri:*

il prelievo dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di una somma in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione

predetta da versarsi dall'INPS all'INAM in aggiunta alla somma già dovuta ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692 e che corrisponde, in base alla previsione di un monte salari di 7.700 miliardi di lire, ad oltre 10 miliardi di lire;

per la rimanente parte dell'onere, in conformità al criterio già sanzionato dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge 26 febbraio 1963, n. 329, (con la quale si è, fra l'altro, estesa — articolo 5 — l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri), la sua ripartizione tra coloni e mezzadri e rispettivi concedenti ponendo a carico dei primi un terzo dell'onere stesso e dei secondi i rimanenti due terzi.

Viene previsto che la misura di tale contributo capitaro a carico della categoria è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base del costo medio unitario delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati in questione, del numero medio dei pensionati iscritti nell'anno stesso ai fini dell'assistenza e tenuto conto del prelievo dal gettito dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi.

b) *Per i coltivatori diretti:*

il prelievo dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di una somma corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta, che, sulla base di un monte salari previsto in 7.700 miliardi, dovrebbe corrispondere ad oltre 15 miliardi di lire;

per la rimanente parte dell'onere, un contributo a carico della categoria in addizionale all'aliquota di cui all'articolo 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti.

Viene previsto che la misura di quest'ultimo contributo sia determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del nu-

mero dei soggetti pensionati iscritti nell'anno stesso alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del prelievo dal gettito dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi.

Sempre all'articolo 2 viene, inoltre, disposto che, ferma restando la competenza delle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti per la erogazione dell'assistenza medico-generica ai pensionati, l'onere relativo è posto a carico delle Casse mutue provinciali di malattia, le quali terranno una contabilità separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia.

L'adozione di tale norma sembra indispensabile per consentire alla mutualità dell'assistenza medico-generica ai pensionati, di poter operare entro un raggio più ampio di quello previsto per gli « attivi » limitato, come è noto, nell'ambito di ciascuna Cassa comunale ed evitare così che possano nella stessa provincia, verificarsi situazioni di avanzo per talune Casse comunali e di disavanzo per altre.

Agli stessi criteri si ispira l'articolo 4 che prevede la ripartizione della somma prelevata dal gettito contributivo dell'assicurazione contro la tubercolosi fra le singole Casse mutue provinciali di malattia, non soltanto sulla base del numero di titolari di pensione alle stesse iscritti, ai fini dell'assistenza sanitaria di cui trattasi, ma anche tenendo conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati, in modo da far operare la mutualità sul piano nazionale.

L'articolo 3 disciplina la ripartizione della somma prelevata dal gettito contributivo dell'assicurazione contro la tubercolosi tra l'INAM e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano che, come è noto, sostituiscono detto Istituto nelle suindicate provincie.

Quanto all'articolo 5 lo stesso determina la misura del contributo capitaro dovuto

per il primo anno di applicazione della legge, rispettivamente per ciascuna giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, più avanti richiamata, nonché per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, numero 9.

Infine, l'articolo 6, prevede che, per il biennio 1967-1968, i lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati in favore dei quali è stato prorogato, per il biennio predetto, la corresponsione degli assegni familiari, conservino il diritto a tutte le prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, per tutto il periodo in cui sono ammessi alla Cassa integrazione guadagni ovvero fruiscono dell'indennità di disoccupazione.

Il maggior onere annuale può essere valutato in circa 5 miliardi e 800 milioni di lire e viene fronteggiato col prelievo, per il biennio anzidetto, dalla gestione per l'assicurazione contro la tubercolosi, di una ulteriore somma pari allo 0,075 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta e corrispondente a circa 5 miliardi e 800 milioni di lire.

Nel complesso, quindi, il prelievo dal gettito dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi viene ad essere dello 0,325 per cento delle retribuzioni soggette a contributo nell'assicurazione stessa in via permanente e dello 0,075 per cento per il biennio 1967-1968, corrispondenti rispettivamente a 25 miliardi di lire e a 5 miliardi e 800 milioni di lire.

Per la valutazione di detto prelievo si fa presente che la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi presentava al 1° gennaio 1966 una situazione di avanzo patrimoniale di oltre 56 miliardi e che l'andamento della gestione stessa in base a dati provvisori, si profila favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assistenza di malattia è estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facoltà di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975.

L'assistenza è dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all'articolo 1, punto 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo le norme, limiti e modalità, previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo, le norme, limiti e modalità previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza è dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Art. 2.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal precedente articolo si provvede:

a) per i titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri:

1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro le malattie in aggiunta a quella prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;

2) con un contributo capitaro da ripartirsi nella misura di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a carico dei rispettivi concedenti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 5, terzo e quarto comma, della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

La misura del contributo capitaro predetto è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo medio unitario delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ovvero, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e tenuto conto del contributo di cui al punto 1).

b) per i titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti:

1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrisposta senza spese dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

2) con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei coltivatori diretti in addizionale alla aliquota di cui all'articolo 22, lettera *b)*, della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

La misura del contributo predetto è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del contributo di cui al punto 1).

Ferma restando la competenza delle Casse mutue comunali di malattia per la erogazione dell'assistenza medico-generica ai pensionati, l'onere relativo è posto a carico delle Casse mutue provinciali di malattia le quali tengono una contabilità separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.

Art. 4.

Il contributo di cui al precedente articolo 2, lettera *b*), punto 1), è ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell'articolo 1 e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.

Art. 5.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente articolo 2, lettere *a*) e *b*), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonché dei coltivatori diretti, è determinata come segue:

a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 6.

Per il biennio 1967-1968, gli operai ammessi al trattamento di cui al primo e terzo comma del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito in legge 16 febbraio 1967, n. 15, conservano, per tutto il periodo di ammissione al trattamento stesso, in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto a tutte le prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per la copertura dell'onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1967 sino a tutto il 31 dicembre 1968, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in aggiunta alla somma prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con l'applicazione dei criteri ivi previsti, una ulteriore somma pari allo 0,075 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assistenza contro la tubercolosi.

Per quanto concerne la quota parte delle somme predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.